

Anno II, n. 9 – 8 marzo 2013



In questo numero

Cosa bolle in pentola

- [Agenda digitale, Italia in forte ritardo](#)

In cartella

- [Entro il 15 marzo le domande di part time](#)
- [I dati sulle economie 2012](#)
- [Valutazione dei rischi e gravidanza](#)
- [Convalida domande di pensione](#)

Approfondimenti

- [Linee guida per i professionali](#)

Normativa del mese

- [In Gazzetta il regolamento CPIA](#)
- [Apprendimenti non formali e informali](#)

Iniziative

- [I congressi della settimana](#)

Per comunicare con la redazione, per chiedere di ricevere la news letter o la sospensione del suo invio, utilizzare l'indirizzo studiscuola@cisl.it

COSA BOLLE IN PENTOLA

Agenda digitale, Italia in forte ritardo

Qualche luce e tante ombre: questo si coglie, al di là di quanto afferma il [comunicato stampa](#) ministeriale, nel resoconto fatto dai rappresentanti dell'OCSE nell'incontro del 6 marzo in cui sono stati resi noti gli [esiti della valutazione](#) condotta sull'attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale, come richiesto dal ministro Profumo. Agli apprezzamenti per quelli che nel comunicato vengono definiti "punti di forza e di interesse", segue infatti la messa in evidenza di alcune criticità che appaiono di non poco conto. Se lo sguardo si allarga oltre i confini nazionali, assumendo le prospettive dell'agenda digitale presentata nel maggio 2010 dalla Commissione Europea come una delle sette "iniziative faro" individuate nell'ambito della strategia EU2020, il quadro che emerge non è dei più incoraggianti. Siamo al terzultimo posto per quanto riguarda la dotazione e l'uso delle tecnologie digitali nelle scuole (dopo di noi soltanto Romania e Grecia, prima di noi anche Lituania, Croazia, Bulgaria, Turchia). In dettaglio, abbiamo sei computer ogni 100 studenti, contro una media europea di trentasette. Lontani anni luce dal 100% che si registra in Norvegia. Né le prospettive sembrano incoraggianti: per raggiungere l'attuale dotazione digitale delle scuole inglesi, ad esempio, l'Italia impiegherebbe, se rimanesse invariato il livello attuale di investimento, ben quindici anni. Quella che viene segnalata è una vera e propria emergenza, che sarebbe tuttavia sbagliato affrontare fuori da una riflessione sui livelli di investimento indispensabili per il sistema nel suo complesso e sulla necessità di un suo rinnovamento e ammodernamento generale. Le tecnologie, infatti, sono soltanto uno dei fattori di un ecosistema che avendo al centro l'innovazione educativa presuppone interventi di organizzazione riguardanti sia il sistema in generale che la singola scuola, insieme a un forte impegno in direzione della ricerca e dello sviluppo.

[torna all'indice](#)

IN CARTELLA

Entro il 15 marzo le domande di part time

Il personale docente ed a.t.a. con contratto a tempo indeterminato può presentare entro venerdì 15 marzo 2013 l'istanza intesa ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Possono rivolgere tale istanza:

- i docenti delle scuole di ogni ordine e grado;
- il personale educativo;
- il personale a.t.a., con l'esclusione dei DSGA;
- il personale utilizzato in altri compiti per motivi di salute.

La domanda - da inoltrare all'Ambito Territoriale (ex USP) della provincia di appartenenza, tramite il Dirigente Scolastico - deve contenere:

- le generalità (*nome, cognome, luogo e data di nascita*);
- il ruolo di appartenenza/classe di concorso/profilo professionale;
- la sede di titolarità;
- l'esplicita richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro;
- la tipologia (orizzontale, verticale, mista);
- la durata della prestazione lavorativa (*per i docenti, di norma pari al 50% di quella a tempo pieno; per il personale ATA, non inferiore al 50% di quella a tempo pieno*);
- l'anzianità complessiva di ruolo e non di ruolo (*come riconosciuta ai fini di carriera*);
- il possesso di eventuali titoli di precedenza.

Per la durata di almeno due anni il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale non può richiederne la trasformazione in rapporto a tempo pieno. Prima della scadenza del biennio, eventuali domande in tal senso possono essere accolte sulla base di motivate esigenze ed anche in relazione alla situazione organica complessiva.

Per maggiori approfondimenti si veda la pagina specifica dedicata all'argomento sul [sito Cisl Scuola](http://www.cislscuola.it).

[torna all'indice](#)

Il MIUR fornisce i dati sulle economie 2012

Sono circa 200 milioni di euro quelli a disposizione delle scuole e non spesi nell'esercizio 2012. Lo afferma il MIUR, sulla base di verifiche condotte in relazione alle giacenze riscontrabili al 31 dicembre scorso.

Tali somme saranno riassegnate formalmente alle scuole sulle disponibilità nei piani gestionali del 2013 e pertanto disponibili per i pagamenti a valere sul cedolino unico a seguito della contrattazione di istituto.

Le somme in questione possono derivare da situazioni sintetizzabili in tre tipologie:

1. somme assegnate alla scuola negli anni precedenti e non contrattate;

2. somme assegnate negli anni precedenti, contrattate ma non liquidate a seguito di attività parzialmente e/o totalmente non effettuate;
3. somme assegnate negli anni precedenti, contrattate ma non ancora liquidate per ritardi vari.

Ovviamente, a parte il caso di ritardo nei pagamenti dovuti, nei restanti casi le somme sono totalmente disponibili per integrare il budget 2012/2013 ai fini della contrattazione dell'anno scolastico in corso.

[torna all'indice](#)

La valutazione dei rischi per la donna in gravidanza

“La gravidanza non è una malattia, ma un aspetto della vita quotidiana, tuttavia condizioni lavorative accettabili in situazioni normali possono non esserlo più in gravidanza o nel periodo del puerperio e dell'allattamento”. Così scrive la Commissione delle Comunità Europee nella Comunicazione del 5 ottobre 2000.

Tali condizioni sono state oggetto di specifiche norme preventive sancite con il Dlgs 151/01 il quale, all'art. 11, prevede che il Datore di Lavoro valuti i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici in gravidanza e nel periodo post-partum individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare. Tale obbligo viene anche sancito dall'art. 28 comma 1 del D.Lgs. 81/08, che prevede la valutazione preliminare di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza.

In tal caso il Datore di Lavoro dovrà avvalersi di tutti gli attori della prevenzione presenti in azienda, *in primis* del Medico Competente, con il quale dovrà analizzare con criteri di massima cautela i rischi lavorativi del personale femminile e, in particolare, di quello in stato di gravidanza, per il corretto sviluppo del nascituro.

Su questa delicata questione uno strumento operativo utile a coloro che sono chiamati, con diversi obblighi e responsabilità, a tutelare la lavoratrice madre è sicuramente il documento [“Indirizzi operativi per la valutazione dei rischi a tutela della lavoratrice madre”](#), redatto da un gruppo tecnico ASUR Area Vasta2 della Regione Marche. Il documento si compone di due parti (“Tabella dei rischi” e “Schede Tecniche”) funzionalmente collegate fra loro. Nella prima sono analizzati i rischi presenti negli ambienti lavorativi per la donna in gravidanza o nel post-partum, mentre nella seconda parte del documento sono presenti 34 “Schede Tecniche” di vari settori, compreso quello dell'Istruzione.

[torna all'indice](#)

Convalida domande di pensione, apertura funzioni SIDI

Con la [nota prot. n. 575](#) del 6 marzo u.s. il MIUR comunica l'apertura delle funzioni sul SIDI nell'area “Personale Comparto Scuola – Gestione Cessazioni” per la visualizzazione, la stampa e la convalida delle domande di pensione pervenute. Sono previste le consuete funzioni per inserire, modificare o cancellare le cessazioni, attivabili con l'indicazione dei dati anagrafici del dipendente; e per acquisire le domande che sono state inviate per le vie ordinarie (nei casi previsti dalla circolare 98/2012).

Le operazioni di convalida (che avranno l'effetto di liberare il posto in organico di diritto nell'anno scolastico 2013/14) e, in caso di necessità, di cancellazione delle cessazioni, dovranno essere effettuate improrogabilmente entro le date di inizio delle operazioni di mobilità (che saranno, ci auguriamo a breve, fissate con la relativa ordinanza).

[torna all'indice](#)

APPROFONDIMENTI

Linee guida per gli istituti professionali

Con Direttiva del Miur n. 65 del 28 luglio 2010, sono state definite le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti Professionali. I regolamenti ([DPR 87/10](#)) prevedono che "il passaggio al nuovo ordinamento è definito da linee guida a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche, anche per quanto concernente l'articolazione in competenze, abilità e conoscenze dei risultati di apprendimento" definiti dagli allegati ai regolamenti stessi, tali risultati sono equiparati al "Quadro europeo dei titoli e delle qualifiche" (EQF). Con Direttiva Ministeriale n. 5 del 16 gennaio 2012 sono state emanate le Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno degli istituti professionali. Per gli Istituti Professionali i percorsi di studio hanno una durata quinquennale e si concludono con il conseguimento di diplomi di istruzione secondaria superiore in relazione ai diversi settori e indirizzi. Inoltre, gli Istituti Professionali possono svolgere, in regime di sussidiarietà, un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale regionale, ai fini del rilascio delle qualifiche e dei diplomi professionali.

Gli Istituti professionali sono articolati in due settori: Settore dei servizi e Settore industria e artigianato. L'orario complessivo annuale è di 1.056 ore, corrispondenti a 32 ore settimanali di lezione.

La struttura dei corsi prevede:

- un primo biennio articolato in 660 ore di attività e insegnamenti generali e in 396 ore di attività e insegnamenti obbligatori per ciascun indirizzo;
- un secondo biennio e il quinto anno, articolati in 495 ore di attività e insegnamenti generali e in 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori per ciascun indirizzo;

Oltre la quota di autonomia del 20%, è possibile, in base alle caratteristiche del territorio utilizzare nel 1° biennio un 25% di flessibilità, che diventa nel 2° biennio il 35%, potendo alla fine del ciclo essere elevato fino ad un 40%. Dal punto di vista metodologico devono essere privilegiate la didattica di laboratorio, il lavoro cooperativo per progetti, l'alternanza scuola lavoro.

Gli Istituti Professionali costituiscono un comitato tecnico-scientifico con una composizione paritetica di docenti e di esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica con funzioni consultive e di proposta per l'organizzazione delle aree di indirizzo e l'utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità.

L'alternanza scuola-lavoro elemento caratterizzante, introdotta con il D.L.vo n. 77 del 15 aprile 2005 ribadita poi con i D.P.R. 88-89 del 15 marzo 2010, deve "assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro". I percorsi sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore.

Gli Istituti Professionali potranno, come già accennato, svolgere un ruolo di sussidiarietà, nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, per il rilascio delle qualifiche professionali, così come previsto dall'art. 8, comma 2, e art. 2, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010. I riferimenti nazionali per l'attuazione di tali percorsi costituiscono gli standard formativi minimi (area di istruzione generale – area di formazione professionale) mentre i livelli essenziali sono stati declinati dal D.L.vo 226/2005. I percorsi scolastici potranno essere integrati con i moduli di formazione professionale e gli I.P. potranno svolgere una funzione complementare rispetto alle agenzie formative accreditate per il rilascio di qualifiche triennali e diplomi quadriennali, nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni. Due sono le tipologie di offerta:

- Tipologia A (Offerta sussidiaria integrativa): gli studenti iscritti ai percorsi quinquennali degli I.P. possono conseguire, al termine del terzo anno anche titoli di qualifica professionale di cui all'Accordo in Conferenza Unificata Stato-Regioni del 24 aprile 2010.

- Tipologia B (Offerta sussidiaria complementare): gli studenti possono conseguire i titoli di qualifica e Diploma professionale presso gli I.P.

Gli esami conclusivi dei percorsi di cui le tipologie A e B si svolgono sulla base della specifica disciplina di ciascuna Regione con riferimento l'art. 20 del D.L.vo 226/2005 sui livelli essenziali della valutazione e certificazione delle competenze.

L'erogazione dell'offerta sussidiaria non può comportare oneri aggiuntivi per lo Stato; eventuali altri oneri sono a carico delle Regioni. I percorsi di IFP attivati negli istituti professionali devono avere lo stesso monte ore, numero di studenti minimo e massimo, nonché organico complessivo delle rispettive classi di ordinamento statale di istruzione professionale.

[torna all'indice](#)

NORMATIVA DEL MESE

In Gazzetta il regolamento sui CPIA

Sulla Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 2013 è stato pubblicato il [Regolamento](#) sull'istituzione dei Centri di istruzione per adulti (CPIA), attivabili dall'a.s. 2013/14 e comunque entro l'a.s. 2014/15. Il provvedimento conferma che i CPIA saranno punto di riferimento per l'obbligo di istruzione, potendo rilasciare il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, la certificazione delle competenze connesse all'obbligo di istruzione e il riconoscimento formale dei percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana; il rilascio dei diplomi dell'istruzione tecnica e

dell'istruzione professionale, invece, resta in capo alle istituzioni scolastiche sede dei corsi serali.

Sul sito Cisl Scuola sono disponibili una scheda di [lettura del provvedimento](#) e una di [analisi e commento](#).

[torna all'indice](#)

Apprendimenti non formali e informali

Sulla Gazzetta ufficiale n. 39 del 15 febbraio 2013 è stato pubblicato il [decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13](#) recante *“definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ai sensi dell'articolo 4, commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012, n. 92.”*. L'articolo 4, commi 58 e seguenti della Legge n. 92/2012, delegava il Governo ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della riforma del lavoro (cioè entro il 17 gennaio 2013), uno o più decreti legislativi al fine di consentire *“l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali, con riferimento al sistema nazionale di certificazione delle competenze.”* Il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, è entrato in vigore il 2 marzo ed interviene nel merito delle politiche di apprendimento permanente definite dalla riforma del lavoro, definendo le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni necessari all'individuazione e alla validazione degli apprendimenti non formali e informali, nonché gli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze. La legislazione in tema di apprendimento permanente intende promuovere e valorizzare il patrimonio culturale e professionale acquisito dalla persona nella sua storia di vita, di studio e di lavoro; il D.L.vo n. 13/2013 pone le basi per la concreta attuazione di tali obiettivi.

L'apprendimento permanente è definito dall'art. 4, commi 51-54 della Legge n. 92/2012 (nonché dall'art. 2, comma 1 lett. a) del decreto in esame) come *“qualsiasi attività di apprendimento intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale.”*

Il Decreto distingue tra approfondimento formale e non formale e all'art. 3 fornisce alcune definizioni circa le competenze, la loro validazione e certificazione.

Agli articoli 4-7, il D.L.vo n. 13/2013, individua gli standard minimi che gli enti pubblici titolari della gestione del sistema di certificazione (Ministero dell'istruzione, università e ricerca, Regioni e Province Autonome, Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ministero dello sviluppo economico), dovranno garantire in termini di processo, attestazione e sistema.

Il decreto, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi dichiarati, prevede la costituzione del *“repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali”*, quale quadro di riferimento per il sistema di certificazione delle competenze.

L'articolo 9, inoltre, prevede che il sistema nazionale di certificazione delle competenze, in un'ottica di miglioramento continuo, sia soggetto a monitoraggio e valutazione continua da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del

Ministero dell'istruzione, università e ricerca e delle amministrazioni pubbliche interessate, coadiuvati dagli istituti pubblici competenti in materia di istruzione (ISFOL, INVALSI, INDIRE e ANVUR) e dall'Unione nazionale delle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura.

Tale norma è finalizzata a promuovere la crescita e la valorizzazione del patrimonio culturale, di studio e di lavoro professionale acquisito dalla persona nella sua vita, garantendone il riconoscimento.

Infine, il decreto delega il governo ad adottare, entro 24 mesi dall'entrata in vigore dello stesso, le eventuali disposizioni correttive ed integrative che consentano la piena applicazione delle norme in esame.

[torna all'indice](#)

INIZIATIVE

I congressi della settimana

Prosegue la celebrazione dei congressi territoriali e regionali della Cisl Scuola. Questi gli appuntamenti congressuali in calendario la prossima settimana, con cui si conclude la fase dei congressi territoriali.

Napoli	8 marzo
Como-Varese	8 marzo
Olbia	8 marzo
Nuoro	9 marzo
Cremona-Mantova-Lodi	12 marzo

[torna all'indice](#)

ULTIMA ORA

Intesa su DS e DSGA all'o.d.g. della Conferenza Stato Regioni

L'ordine del giorno della [Conferenza Stato Regioni](#) convocata per il **13 marzo** prossimo contiene alcuni punti di notevole interesse per la scuola. Al punto 3) l'Intesa concernente la definizione dei criteri per la costituzione e l'attribuzione del contingente organico dei dirigenti scolastici da assegnare alla rete scolastica e la definizione dei criteri per l'assegnazione del Direttore dei servizi generali e amministrativi. Al punto 1) troviamo invece l'Intesa sul decreto del Ministro dell'istruzione per la definizione di priorità strategiche, modalità e termini per la predisposizione di piani regionali di interventi di edilizia scolastica, nonché i relativi finanziamenti; al punto 2) il parere sul decreto per l'adozione delle linee guida per la costruzione di nuove scuole, anche in linea con l'innovazione introdotta nell'organizzazione della didattica con la diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.